



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 19 febbraio 2024

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di NAPOLI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 14/2024 – Chiarimenti in merito al regolamento per il rilascio del parere di congruità ai sensi dell'art. 7 L. n. 49/2023

Con il Vostro quesito, dopo aver premesso che l'Ordine si è già dotato di un Regolamento interno disciplinante il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari professionali per le attività rientranti nell'esercizio della professione di dottore commercialista, avete richiesto se tale regolamento possa continuare ad essere adottato, anche apportando le dovute integrazioni, a seguito dell'Informativa n. 142/2023 di codesto Consiglio, con la quale si trasmetteva agli Ordini il Regolamento disciplinante il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49.

Ebbene, come correttamente rappresentato nel quesito, il Regolamento disciplinante il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49, approvato da questo Consiglio, è esclusivamente circoscritto alle istanze ai fini del rilascio del parere di congruità da parte degli iscritti che abbiano maturato compensi nell'ambito di rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 c.c. regolati da convenzioni, di qualsiasi natura, aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali:

- a) svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
- b) rese dal professionista in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione di quelle rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.

L'approvazione del modello di Regolamento in argomento è dipesa: i) dal circoscritto ambito di applicazione soggettivo (art. 2, commi 1 e 3) e oggettivo (art. 2, comma 2) della L. n. 49/2023; ii) dall'ambito temporale di applicazione della detta Legge (art. 11) e iii) dalla particolare natura del parere

emesso, in quanto valevole come titolo esecutivo se adottato nel rispetto della procedura di cui alla L. n. 241/1990.

Di conseguenza, nulla vieta all'Ordine di poter continuare ad adottare il proprio regolamento già in uso se lo stesso è rispettoso di quanto previsto dalla L. n. 49/2023 ovvero adeguarlo per renderlo conforme a quanto espressamente previsto dalla L. n. 49/2023.

Infine, rispondendo all'ultimo quesito, si osserva che l'attività richiesta all'Ordine in caso di istanza per l'ottenimento del parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali ai sensi dell'art. 7 L. n. 49/2023 consiste sempre nel valutare la corrispondenza tra le voci riportate nella parcella per le attività professionali rese rispetto alle disposizioni generali e ai parametri speciali fissati con decreto ministeriale. Ciò che differenzia il parere di congruità emesso ai sensi dell'art. 7 L. n. 49/2023 rispetto alle altre ipotesi è che lo stesso può assumere natura di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..

Con i migliori saluti.

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long, sweeping horizontal stroke underneath.